



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 11 Novembre 2024**

## CASI OPERATIVI

**Per la demolizione e ricostruzione dell'immobile non è applicabile l'aliquota Iva del 4%**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Imu: le esenzioni previste per i terreni agricoli**  
di Laura Mazzola

## REDDITO IMPRESA E IRAP

**Vendite con pagamento posticipato e derivazione rafforzata**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Il criterio di radicamento della residenza fiscale basato sul domicilio**  
di Angelo Ginex

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

**La scissione ascensore della partecipante a favore della partecipata**  
di Ennio Vial

## CRESCITA PROFESSIONALE

**Finanziamenti a fondo perduto: cosa sono e come accedervi**  
di Orazio Stangherlin - Arcadia Network



## CASI OPERATIVI

### **Per la demolizione e ricostruzione dell'immobile non è applicabile l'aliquota Iva del 4%**

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!  
**CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA**  
02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



Mario Rossi è proprietario di una villetta autonoma classificata nella categoria catastale A/7.

Poiché l'immobile è piuttosto datato, egli intende intervenire radicalmente, procedendo alla demolizione e successiva ricostruzione di questo fabbricato.

Qual è la corretta aliquota Iva applicabile al contratto di appalto relativo a tale intervento edilizio?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Imu: le esenzioni previste per i terreni agricoli**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili**

Scopri di più

Il saldo Imu 2024, in scadenza il prossimo **16.12.2024**, deve essere versato **sui fabbricati, sui terreni agricoli e sulle aree edificabili**.

In relazione ai **terreni agricoli**, quali **terreni iscritti in catasto**, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, sono previste alcune **esenzioni**.

Sono, infatti, **esenti dal versamento dell'Imu, i terreni agricoli**:

- **ubicati nei Comuni delle isole minori** di cui all'[allegato A](#) della L. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mare Ligure);
- **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile**;
- **ricadenti in aree montane o di collina**, individuati nell'elenco allegato alla circolare Mef n. 9/1993. In tale ipotesi, se nella circolare il Comune è classificato come parzialmente delimitato, significa che l'esenzione Imu opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; ne discende che occorre verificare **se il terreno ricade** o meno in tale delimitazione;
- **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, di cui all'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), **iscritti alla previdenza agricola**, comprese le società agricole di cui al comma 3, della medesima disposizione, **indipendentemente dalla loro ubicazione**. Come previsto dall'[articolo 1, comma 705, L. 145/2018](#), tale esonero si estende ai **terreni posseduti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al **medesimo nucleo familiare**, che risultano, quali coltivatori diretti, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola e che partecipano **attivamente all'esercizio dell'impresa agricola**.

In riferimento a tale ultima fattispecie, il legislatore, con l'[articolo 78-bis, D.L. 104/2020](#), ha riconosciuto, con norma interpretativa autentica, che **l'esenzione compete per i seguenti soggetti**:



- i soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della **qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale**;
- i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al **medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti**;
- i **pensionati coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** che continuano a svolgere l'attività agricola e mantengono l'**iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola**.

Con la **risoluzione n. 4/DF/2023**, il Mef ha chiarito che il **contratto di rete** e il **contratto di compartecipazione agraria** concretizzano **forme di conduzione associata dei terreni agricoli** che, per la loro stessa natura, comportano una **gestione condivisa dei terreni**; pertanto, se **vengono rispettati tutti i requisiti** che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che **venga meno il requisito oggettivo della condizione che legittima l'esenzione Imu**.

Inoltre, dal 2023 si applica, anche ai **terreni agricoli**, l'esenzione per gli **immobili occupati abusivamente**, di cui all'[articolo 1, comma 759, lett. g-bis\), L. 160/2019](#).

Infatti, si considerano esenti “*gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale*”.

Pertanto, la denuncia deve essere stata presentata in **relazione ai reati di:**

- **violazione del domicilio;**
- **invasione di terreni o edifici.**

In alternativa alla denuncia presentata, il contribuente potrebbe anche aver **iniziatu l'azione giudiziaria penale**.

Il soggetto passivo **deve comunicare al Comune** interessato, quale soggetto attivo Imu, il **possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione**, secondo le modalità telematiche stabilite con Decreto del Mef.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

**Vendite con pagamento posticipato e derivazione rafforzata**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

In collaborazione scientifica con

Pirola  
Pennuto  
Zei

Corso di 4 incontri

**Bilancio d'esercizio 2024**

Scopri di più

Una **pratica commerciale** di una certa frequenza, che rientra nel tema degli incentivi alla vendita, consiste nello **stipulare un contratto di vendita** di una certa attrezzatura, prevedendo un **pagamento in conto di misura molto contenuta** ed un **pagamento a saldo con scadenza decisamente posticipata**, senza corresponsione di interessi.

Tale situazione determina le condizioni per la **valutazione del credito/debito al costo ammortizzato** e le conseguenze di tale applicazione si manifestano anche **sul piano fiscale a causa della derivazione rafforzata**, cioè della **supremazia della impostazione contabile**, in merito a qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, sulle **regole previste nel Tuir**.

Sul punto, l'[articolo 2426, n. 8, cod. civ.](#), prevede che i crediti ed i debiti debbano essere valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del **fattore temporale**. In particolare, il principio contabile OIC 15 segnala che i **crediti con scadenza di pagamento che supera i 12 mesi**, e per i quali **non sia previsto un tasso di interesse** (o sia **previsto un tasso di interesse inferiore** a quello di mercato) vadano valutati **in base ai flussi finanziari** (attualizzati), che sarebbero incassati **applicando un tasso di mercato**. Situazione simile a ruoli invertiti vale per la **valutazione del debito**: in entrambi i casi, si genera una **separazione tra la voce ricavo o costo e la componente finanziaria** che sebbene non presente a livello contrattuale **si manifesta a livello contabile**.

Vediamo il seguente **esempio**:

Ipotizziamo che la società Alfa Srl abbia ceduto alla società Beta Srl un macchinario che la prima produce quale sua attività principale. Il macchinario ha un **prezzo di cessione di euro 110.000**, prezzo che viene corrisposto per **euro 10.000 alla consegna** (che avviene in data 1.1.2024) ed il **saldo di euro 100.000** verrà versato alla **data del 31.12.2026**, senza interessi. Ipotizziamo, altresì, un **tasso di mercato del 4%**. Attualizzando il **credito** (la procedura di attualizzazione è facilmente eseguibile tramite **applicazioni facilmente reperibili in rete**), si ottiene la somma di euro 92.592, mentre il differenziale, pari a euro 7.408, è rilevato come **onere/provento finanziario**, a seconda che **si analizzi la problematica** dal punto di vista del



debitore o del creditore.

A questo punto, **quali sono le implicazioni contabili** per l'acquirente e quali i **conseguenti rilievi fiscali?**

Il bene ammortizzabile viene imputato in contabilità **considerando il valore del debito attualizzato**, quindi euro 92.592 + euro 10.000 di acconto = euro 102.592. Questo è il **costo di acquisto da considerare** ai fini della procedura di ammortamento, mentre **la differenza rappresenta un onere finanziario** da imputare, secondo competenza, **nell'area del Conto economico**. Che l'importo di iscrizione del cespita sia **costo rilevato** tenendo conto della valutazione al costo ammortizzato è certificato dal **principio contabile OIC 16**, par. 33, laddove quest'ultimo rimanda al **principio contabile OIC 19** (iscrizione del debito tenendo conto del fattore temporale). Il dato così imputato nel processo di ammortamento rileva **anche ai fini fiscali**, così come recita la [circolare n. 7/E/2011](#), par. 2.3.1.: *“acquisto di un bene con pagamento differito: nella contabilità .... si qualifica (e così deve essere considerata anche ai fini fiscali) come acquisto di un bene associato ad un contratto di finanziamento e comporta l'iscrizione in bilancio del corrispettivo (contrattuale) attualizzato, nonché l'imputazione dei relativi interessi pro-rata temporis”*.

Il dato così imputato rileva, altresì, ai fini del computo delle **spese di manutenzione ordinaria** (plafond 5%), mentre **non rileva** in un altro ambito fiscale, che è rappresentato dal **calcolo del credito d'imposta per acquisti di beni strumentali 4.0 o 5.0**. Tale conclusione è certamente **favorevole al contribuente** (che in tal modo può determinare il **credito d'imposta sul valore pieno** e non su quello attualizzato), ma sfugge quale sia la logica che ispira la [circolare n. 4/E/2017](#) nell'operare questa precisazione : *“Continuano a non rilevare, ai fini di che trattasi, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ...e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile. “*

Dal punto di vista fiscale, occorre notare che la **componente interessi**, nell'esempio sopra citato, viene dedotta in base al **principio di competenza temporale** e, quindi, verrà **imputata in due esercizi**; lasso temporale certamente ridotto, **rispetto alla durata dell'ammortamento**.

Ma la casistica sopra descritta presenta un **rilievo significativo anche per il cedente**, che **contabilizza ricavi per la cessione di un bene merce**. Infatti, la **determinazione del credito** avviene rispettando il tema del **costo ammortizzato** da cui deriva una prima iscrizione dello stesso credito, in contropartita del ricavo, per un ammortare sensibilmente **minore rispetto al valore nominale dello stesso credito**, mentre la differenza rappresenta un **provento finanziario** da rilevare alla classe C del **Conto economico**. Tale qualificazione del credito **non va considerata un elemento valutativo** che, come tale, non rileverebbe in ambito derivazione rafforzata, bensì **una modalità**, appunto di qualificazione, **pienamente rilevante ai fini fiscali**, in base al principio di **derivazione rafforzata**, così come, del resto, è stato affermato nelle risposte di Telefisco 2018 dalla stessa Agenzia delle entrate.



Ne deriva, anzitutto, una **riduzione dei ricavi tassabili** nel periodo d'imposta della cessione, mentre i proventi finanziari (tassabili) concorrono a formare **l'imponibile nel rispetto della competenza economica**. Non sfuggirà, inoltre, che **l'incremento della voce C** per proventi finanziari assegna al cedente il vantaggio di **incrementare la quota di interessi passivi interamente deducibili senza dover sottostare al tetto del 30%**. Vero è che il **ricavo viene ridotto** (in contropartita del provento finanziario), ma il ricavo **avrebbe concorso alla formazione di interessi passivi deducibili solo al 30%**, mentre la **rilevazione diretta di interessi attivi permette la deduzione di interessi passivi per il 100% dell'importo collocato nella classe C** del Conto economico.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### ***Il criterio di radicamento della residenza fiscale basato sul domicilio***

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

### **Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

Il **D.Lgs. 209/2023** ha introdotto importanti modifiche in tema di **residenza fiscale** delle **persone fisiche**, delle **società** e degli **enti** di cui agli [articoli 2](#) e [73, Tuir](#).

L'**obiettivo perseguito** dal legislatore è quello di rendere il nostro sistema tributario maggiormente coerente e uniforme rispetto ai principi previsti dall'**ordinamento dell'Unione europea**, dall'**OCSE** e dalle **Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni** sottoscritte dall'Italia.

Tali modifiche assumono notevole rilevanza, in quanto incidono sul **radicamento** della **residenza fiscale in Italia**. Si rammenta che il nostro ordinamento si fonda sul principio della **tassazione del reddito mondiale** (c.d. *worldwide taxation principle*), secondo cui i **soggetti residenti in Italia** sono **tassati nel nostro Paese** su tutti i **redditi ovunque prodotti**, ai sensi dell'[articolo 3, Tuir](#), fatti salvi i rimedi per risolvere la **doppia imposizione**.

Solo con la [circolare n. 20/E/2024](#), a distanza di poco più di dieci mesi, l'Agenzia delle entrate ha fornito **chiarimenti** sulle novità introdotte, di cui è bene tenere conto nella **futura gestione delle posizioni** in materia di **residenza fiscale**.

Al riguardo, si rammenta che l'[articolo 2, Tuir](#), per quanto concerne le **persone fisiche**, definiva le condizioni della residenza e del domicilio tramite **rinvio** alla disciplina contenuta nel **codice civile** e, in particolare, all'[articolo 43 cod. civ.](#), che definisce il **domicilio** come il luogo in cui la persona ha stabilito la **sede principale dei suoi affari e interessi** e fa coincidere la **residenza** con il luogo di **dimora abituale**.

Mediante una parziale modifica ad opera del citato **D.Lgs. 209/2023**, la norma in esame contempla, ora, una **nozione fiscale** di **domicilio** che prescinde dall'accezione civilistica di cui sopra, prevedendo un criterio del tutto nuovo consistente nella **presenza fisica** nel territorio dello Stato.

Infatti, ai sensi del novellato **comma 2, dell'**[articolo 2, Tuir](#)**,** si considerano **fiscalmente**



**residenti** in Italia le **persone fisiche** che, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- hanno la **residenza, ai sensi del codice civile**, nel territorio dello Stato;
- hanno il **domicilio**, nella definizione resa dal citato [articolo 2, comma 2, Tuir](#), nel territorio dello Stato;
- sono **presenti nel territorio dello Stato**, tenuto conto anche delle **frazioni di giorno**;
- sono **iscritte nell'anagrafe della popolazione residente**.

Con la [circolare n. 20/E/2024](#), in relazione ai suindicati criteri, l'Agenzia delle entrate ha chiarito di ritenere confermato l'approccio già adottato nella previgente disposizione, con la conseguenza che la **residenza fiscale** delle persone fisiche si considera in Italia al **ricorrere "alternativo"**, per la maggior parte del periodo d'imposta, **di uno dei quattro criteri di collegamento** sopra riportati.

Nel citato documento, si precisa, altresì, che, alla luce di quanto illustrato nella Relazione di accompagnamento al **D.Lgs. 209/2023**, trova conferma, in continuità con la previgente versione della disposizione in esame, ai fini del computo della **maggior parte del periodo d'imposta**, il riferimento anche a **periodi non consecutivi** nel corso dell'anno, **sommendoli, quindi, tra loro**. Ciò significa che i suddetti criteri di collegamento **non** devono necessariamente ricorrere **in modo continuativo e ininterrotto**, ma è sufficiente che si verifichino per 183 (o 184 in caso di anno bisestile) giorni nel corso di **un anno solare**.

Con specifico riferimento, poi, alla **nuova definizione di domicilio**, la disposizione privilegia ora le **relazioni personali e familiari** rispetto a quelle prettamente economiche.

Come chiarito nella [circolare n. 20/E/2024](#), dove vengono prospettati diversi esempi, si intendono tali sia i **rapporti tipici** disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (ad esempio, il **rapporto di coniugio o di unione civile**), sia le **relazioni personali** connotate da un **carattere di stabilità** che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di **coppie conviventi**). Parimenti, può assumere rilievo la **dimensione stabile dei rapporti sociali** del contribuente nella misura in cui risulti da **elementi certi** (ad esempio, l'**iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo**).

Ad ogni modo, tenuto conto della **crescente mobilità** delle persone fisiche, l'Agenzia raccomanda un'**analisi caso per caso**, al fine di una concreta ponderazione degli **elementi fattuali**, in quanto possono configurarsi fatti specie per le quali **non è immediata l'individuazione dello Stato** in cui si concentrano le **relazioni personali e familiari** (come peraltro già precisato con [circolare n. 25/E/2023](#)).



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***La scissione ascensore della partecipante a favore della partecipata***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione


### **Laboratorio casi pratici di scissione societaria**

Scopri di più

Una operazione interessante per **riorganizzare i gruppi societari** è sicuramente rappresentata dalla **scissione della società partecipante** a favore della partecipata. L'operazione è utile per **innalzare di livello una partecipata**, portandola al livello di sorella della scissa partecipante.

Si consideri, per maggiore chiarezza, il **caso rappresentato nella successiva figura n. 1** dove si ipotizza una **società holding che controlla al 100%** le due partecipate **Alfa e Beta**. Lo scopo è quello di estromettere Beta dal gruppo, portandola ad essere **sorella della holding**, direttamente detenuta **dai soci della holding stessa**.

Figura n. 1






Le ragioni di tale riorganizzazione **possono essere le più varie**. Ex pluribus, possiamo ricordare:

- la necessità di **scorporare una società ritenuta no core dalla holding** del gruppo;
- la necessità di **estromettere una società che rappresenta un ostacolo** alla eventuale applicazione del regime di realizzo controllato relativamente al conferimento di partecipazioni qualificate ([articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#)) da parte dei **soci della holding**;
- la necessità di **sottrarre una società alla gestione da parte del Cda della holding**.

La riorganizzazione del gruppo può essere **realizzata con una singola operazione** straordinaria, rappresentata dalla **scissione della holding** a vantaggio della beneficiaria Beta con **assegnazione ad essa della partecipazione in quest'ultima**.

L'effetto, rappresentato nella successiva figura n. 2, comporta **l'innalzamento del livello di Beta** (scissione ascensore).

Figura n. 2



Si tratta di una **operazione straordinaria fiscalmente neutra** che si discosta dalla scissione mediante scorporo, di cui all'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), rientrando la stessa nell'alveo delle **scissioni classiche**, di cui all'[articolo 2506 cod. civ.](#).

Nella **scissione mediante scorporo**, infatti, la società beneficiaria dell'operazione risulta essere **interamente partecipata dalla holding stessa**. Nel nostro caso, invece, la scissione viene operata a **beneficio di una società già esistente**. I soci della scissa **diventeranno soci della beneficiaria**, alla luce dei chiarimenti dati dalla Massima L.D.10 dei Notai del Triveneto.



Al riguardo, si segnala come **le quote della beneficiaria** (nel nostro caso Beta che riceve la partecipazione in sé stessa) **devono necessariamente** (almeno in parte) essere **assegnate ai soci della scindenda** (nel nostro caso Holding), determinando così un **rapporto di cambio sulla base della considerazione** che le quote di **qualunque società** che ne controlli interamente un'altra **non possono subire modifiche** di valore, per effetto di trasferimenti patrimoniali tra **controllante e controllata**.

Si tratta del caso (non ammesso dai notai) in cui **la holding si scinde a favore della figlia**, ma le quote non mutano: i soci della scissa **rimangono i medesimi** e l'unico socio della beneficiaria è **la holding**.

Una fattispecie analoga a quella proposta è stata affrontata anche nella [risposta ad interpello n. 811/2021](#).

Il medesimo risultato potrebbe essere perseguito anche con **l'alternativa operazione di scissione** della holding a **favore dei soci con assegnazione** a questi della partecipazione nella società Beta. Tuttavia, è appena il caso di osservare come **la soluzione sia percorribile solamente se detti soci sono delle società**. La persona fisica, per ovvi motivi, **non può qualificarsi come beneficiaria di una scissione**.



## CRESCITA PROFESSIONALE

### **Finanziamenti a fondo perduto: cosa sono e come accedervi**

di Orazio Stangherlin - Arcadia Network

AGEVOLAZIONI FUTURO INNOVAZIONE

SCOPRI DI PIÙ

I finanziamenti a fondo perduto rappresentano una delle agevolazioni più ambite per le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che desiderano avviare nuovi progetti o investire nell'innovazione. Ma cosa sono esattamente? E, soprattutto, come si fa a ottenere questi fondi? In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa sono i finanziamenti a fondo perduto, quali sono i criteri di ammissibilità e come procedere per fare richiesta, con esempi specifici utili a PMI e studi professionali.

#### **Cosa sono i finanziamenti a fondo perduto?**

Come suggerisce il nome, i finanziamenti a fondo perduto sono contributi economici che non devono essere restituiti, offerti da enti pubblici per sostenere imprese e professionisti in determinati settori o fasi di sviluppo. Questi fondi possono essere utilizzati per una vasta gamma di progetti, dall'acquisto di nuove tecnologie all'espansione del *business*, dalla digitalizzazione alla formazione del personale.

I finanziamenti a fondo perduto sono strumenti preziosi perché alleggeriscono notevolmente il peso finanziario di chi decide di innovare o investire. Tuttavia, ottenere questo tipo di agevolazioni richiede una buona conoscenza delle procedure burocratiche e delle opportunità disponibili.

#### **Criteri di ammissibilità**

Per accedere ai finanziamenti a fondo perduto, le PMI e i professionisti devono soddisfare specifici requisiti stabiliti dai bandi di finanziamento. Questi requisiti possono variare a seconda del tipo di progetto, della dimensione dell'impresa e del settore in cui opera. Di seguito, alcuni dei principali criteri di ammissibilità:



1. **dimensione dell'impresa:** spesso i finanziamenti sono destinati esclusivamente a micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea. In genere, una PMI deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
2. **settore di attività:** alcuni bandi sono riservati a determinati settori strategici, come la tecnologia, l'energia rinnovabile o la ricerca e sviluppo. È importante verificare che il proprio settore sia compreso tra quelli finanziabili;
3. **progetto specifico:** i fondi a fondo perduto non sono concessi in modo generico, ma per progetti specifici. Ad esempio, un'impresa che intende digitalizzare i propri processi o un professionista che vuole avviare un nuovo servizio innovativo può presentare un progetto dettagliato per richiedere i fondi;
4. **territorialità:** molti finanziamenti a fondo perduto sono destinati a specifiche aree geografiche, in particolare le regioni meno sviluppate o in transizione, per promuoverne lo sviluppo economico. Ad esempio, il Sud Italia beneficia di numerosi bandi dedicati alla crescita imprenditoriale;
5. **durata dell'attività:** in alcuni casi, i finanziamenti sono riservati a nuove attività o startup, mentre in altri casi vengono preferite aziende già consolidate.

### Come accedere ai finanziamenti a fondo perduto

Ottenere un finanziamento a fondo perduto richiede la partecipazione a un bando pubblico. Il processo, anche se burocratico, può essere affrontato seguendo alcuni passaggi chiave:

1. **monitorare i bandi disponibili:** il primo passo è individuare i bandi pubblici che mettono a disposizione questi finanziamenti. Gli enti locali, regionali, nazionali e l'Unione Europea pubblicano regolarmente bandi per diversi settori. Siti web come **Invitalia**, **Unioncamere** o le pagine delle Regioni offrono una panoramica aggiornata delle opportunità;
2. **leggere con attenzione il bando:** ogni bando contiene indicazioni precise sui requisiti, le modalità di partecipazione e le spese ammissibili. Leggere attentamente il bando è essenziale per capire se il proprio progetto può essere finanziato e quali documenti sono necessari per la domanda;
3. **preparare un progetto dettagliato:** la domanda di finanziamento richiede quasi sempre la presentazione di un progetto specifico. Questo documento deve includere un piano di spesa dettagliato, la descrizione degli obiettivi del progetto e una previsione dei benefici economici che l'investimento porterà. Ad esempio, una PMI che vuole sviluppare un nuovo prodotto tecnologico deve spiegare chiaramente come i fondi verranno utilizzati e quali vantaggi competitivi deriveranno dall'investimento;
4. **presentare la domanda:** una volta preparati tutti i documenti necessari, la domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando, che possono prevedere l'invio *online* tramite piattaforme dedicate o in forma cartacea;
5. **valutazione del progetto:** le domande vengono valutate da una commissione in base a criteri di merito, che possono includere l'innovatività del progetto, l'impatto



occupazionale e la sostenibilità economica. I tempi di valutazione possono variare da qualche mese a un anno, a seconda della complessità del bando e del numero di domande ricevute.

### Esempi di finanziamenti a fondo perduto

Per rendere più chiaro il concetto, vediamo alcuni esempi concreti di finanziamenti a fondo perduto disponibili per PMI e professionisti:

- **smart&start Italia:** un'iniziativa di **Invitalia** che offre finanziamenti a fondo perduto per startup innovative. Questo bando copre fino al 30% delle spese ammissibili per progetti che riguardano l'innovazione tecnologica, con un limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- **voucher per la digitalizzazione delle PMI:** questo incentivo, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, consente alle piccole e medie imprese di accedere a contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per l'acquisto di software, hardware e servizi che migliorino l'efficienza aziendale attraverso la digitalizzazione;
- **bando ISI INAIL:** un finanziamento dedicato alla sicurezza sul lavoro. Le imprese possono ottenere fino al 65% delle spese sostenute per progetti che migliorano la sicurezza dei luoghi di lavoro, con un limite massimo di 130.000 euro;
- **Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR):** questo fondo offre contributi a fondo perduto per le PMI che desiderano investire in progetti di innovazione, sostenibilità ambientale o internazionalizzazione. Ogni regione italiana gestisce autonomamente il fondo, con bandi specifici per settori e territori.

### Conclusione

I finanziamenti a fondo perduto rappresentano un'opportunità preziosa per PMI e professionisti che desiderano crescere e innovare senza dover affrontare il peso finanziario di un prestito. Tuttavia, è fondamentale conoscere bene i requisiti di ammissibilità e seguire con attenzione le procedure di partecipazione ai bandi pubblici. Con un po' di pianificazione e la giusta consulenza, è possibile accedere a questi fondi e utilizzarli per portare la propria attività a un nuovo livello di competitività e innovazione.